

Edizione di martedì 23 Giugno 2020

CASI OPERATIVI

Investimenti in beni strumentali “ordinari” e cessione nel periodo agevolabile
di **EVOLUTION**

IMPOSTE SUL REDDITO

Sono sopravvenienze attive le somme erogate a una fondazione dalla partecipante
di **Sergio Pellegrino**

CONTENZIOSO

Contraddittorio dal 1° luglio: l’Agenzia delle Entrate non convince
di **Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi**

IMPOSTE SUL REDDITO

Cedolare per i C1 anche per le annualità successive
di **Fabio Garrini**

AGEVOLAZIONI

Incentivi alla digital transformation delle Pmi: arriva il decreto attuativo
di **Debora Reverberi**

RASSEGNA RIVISTE

I bilanci di Odv e Aps: il difficile matrimonio tra elementi civilistici e aspetti fiscali
di **Marco D’Isanto**

CASI OPERATIVI

Investimenti in beni strumentali “ordinari” e cessione nel periodo agevolabile

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E SPORTIVI E LE MODIFICHE STATUTARIE



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In caso di investimento in un bene materiale strumentale “ordinario”, quali sono le conseguenze della sua cessione a titolo oneroso o delocalizzazione sul credito imposta per investimenti in beni strumentali?

Rispetto alla previgente disciplina del c.d. super ammortamento, introdotta dalla Legge 208/2015, il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali prevede, ai sensi del comma 193 dell'articolo 1 L. 160/2019, un meccanismo di recupero dell'agevolazione (c.d. meccanismo di *recapture*) anche per beni materiali “ordinari”.

Il recupero dell'agevolazione scatta al verificarsi, in un prestabilito periodo di osservazione, di una delle seguenti circostanze:

- cessione a titolo oneroso del bene agevolato;
- delocalizzazione del bene agevolato, intesa come trasferimento a titolo definitivo del bene verso strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti al medesimo soggetto.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Sono sopravvenienze attive le somme erogate a una fondazione dalla partecipante

di Sergio Pellegrino



Con la [risposta 189](#) pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato un'**istanza di interpello** presentata da una **fondazione** (denominata nell'interpello Fondazione Alfa) per stabilire il **trattamento da riservare ai fini delle imposte dirette ai contributi da questa ricevuti dalla partecipante Fondazione Beta**.

La Fondazione Alfa nel corso degli anni ha **modificato il proprio modello operativo**, facendo convergere la propria attività nell'implementazione di un **programma intersetoriale nel campo dell'innovazione sociale, della finanza sociale e del Terzo Settore**, e, proprio per finanziare questo "mutamento", ha riscontrato la necessità dell'**intervento della partecipante per sostenere i costi della fase di avvio della nuova attività**.

La partecipante ha, a tal fine, **deliberato la copertura dei costi che Alfa sosterrà nell'ambito della propria attività di *impact investing***, di modo che la **partecipata potrà chiudere l'esercizio in pareggio**.

Secondo l'interpretazione fornita dall'istante, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle proprie attività istituzionali comporti per la fondazione **l'assunzione della qualifica di ente commerciale**, le **erogazioni ricevute dalla partecipante**, trovando causa nel **rapporto fondatori-fondazione**, dovrebbero essere considerate **non imponibili** sulla base della previsione contenuta nel **quarto comma dell'[articolo 88 del Tuir](#)**.

L'analisi dell'Agenzia delle Entrate parte innanzitutto dalla **qualificazione della fondazione come ente commerciale**, ai sensi dell'[articolo 73, comma 1, lettera b\) del Tuir](#).

L'oggetto principale consiste infatti nello svolgimento di attività di ***social venture capital***, che si concretizza nell'impiego di capitali in iniziative imprenditoriali con finalità sociali e con diversi

livelli di rischio di rendimento: siamo quindi di fronte ad un'**attività finanziaria qualificabile sicuramente come commerciale**.

Venendo ad esaminare la **qualificazione fiscale dei contributi** che la partecipante erogherà alla fondazione per consentirle di sostenere i costi necessari per la realizzazione dei progetti e nel contempo avere un rendiconto gestionale in pareggio, l'Agenzia evidenzia come la **disposizione del quarto comma dell'[articolo 88 del Tuir](#) si possa rendere applicabile anche ad enti diversi da quelli societari**, e quindi, in linea teorica, anche nel caso di specie.

La norma, però, correla la **non imponibilità** delle erogazioni fatte dai soci (nella fattispecie della fondazione, da parte dei fondatori) limitatamente agli **apporti effettuati in forma di versamenti a fondo perduto o in conto capitale**.

Diverso è invece il trattamento da riservare alle **liberalità** e ai **contributi finalizzati a sostenere l'attività commerciale**, coprendo i costi di esercizio o di acquisto di beni strumentali o altri costi: in questo caso gli importi in questione devono essere considerati **sopravvenienze attive**, da assoggettare ad imposizione ai sensi della previsione dell'[articolo 88, comma 3, lettera b\) del Tuir](#), a prescindere dai soggetti che li erogano (compresi, quindi, i soci o i partecipanti un ente).

Seguendo la raccomandazione del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, la fondazione ha **rappresentato nel conto economico i contributi come proventi**, in contrapposizione agli oneri riferibili alla realizzazione del progetto: *“pur non sussistendo obblighi statutari o deliberati dal consiglio di amministrazione che obblighino la Fondazione a chiudere l'esercizio in pareggio (...), ha ritenuto di aderire alle suesposte indicazioni, movimentando – al ricevimento delle erogazioni da Fondazione Beta – la voce “Provetti” del conto economico (...) stante che le suddette contribuzioni non rappresentano un aumento permanente del proprio patrimonio (come si evince dalle delibere del CdA di Fondazione Beta in cui i trasferimenti a Fondazione Alfa sono effettuati sempre a titolo di “realizzazione delle attività di start up” o analoghe dizioni”*.

Dirimente è, secondo l'Agenzia, il **trattamento contabile** riservato dalla fondazione alle somme ricevute: **queste, non avendo natura meramente patrimoniale, assumano una propria rilevanza reddituale**.

CONTENZIOSO

Contraddittorio dal 1° luglio: l'Agenzia delle Entrate non convince

di Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi

Seminario di specializzazione

IL QUADRO RW 2020: COMPILAZIONE E CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il “nuovo” **contraddittorio endoprocedimentale**, introdotto oltre un anno fa dal **D.L. 34/2019** (c.d. Decreto Crescita), che ha inserito nel **D.Lgs. 218/1997** l'[articolo 5-ter](#), avrà **concreta applicazione**, per la prima volta, a partire dal 1° luglio 2020.

Ottime le intenzioni della norma. Tuttavia, in considerazione delle **numerose esclusioni**, all'esito delle quali l'obbligo di invito al contraddittorio **non vige** in relazione alla maggior parte degli atti impositivi, la novella fa tornare alla memoria l'antica favola latina con cui Fedro raccontava “*Mons parturibat... At ille murem peperit*” (La montagna partoriva...ma quella partorì un topo”).

Ad ogni modo, a poco più di una settimana dall'entrata in vigore della disposizione, la [circolare 17/E/2020](#) dell'Agenzia delle entrate, che attribuisce all'obbligo di invito al contraddittorio – infelicemente definito “generalizzato” – “**un ruolo centrale nell'assicurare la corretta pretesa erariale**”, ricalca le **medesime criticità** della norma.

Per l'Agenzia, “*la collocazione dell'obbligo del contraddittorio nel decreto legislativo che disciplina l'adesione rafforza l'intero impianto del procedimento accertativo, anche al fine di prevenire la fase contenziosa*”. In realtà, parrebbe più corretto affermare **l'esatto opposto**: se il contraddittorio è davvero il momento centrale del **rinnovato rapporto** tra Amministrazione finanziaria e contribuente, la scelta di introdurre la norma all'interno dello Statuto dei diritti del contribuente sarebbe **di certo stata più appropriata**, nel caso anche estendendo le previsioni dell'**articolo 12, comma 7**, tanto vituperato.

Del resto, nel commentare l'esclusione del predetto obbligo nel caso di **accertamento parziale**, la circolare invita addirittura ad attivarlo **ogni qual volta si debba giungere ad una “determinazione della pretesa basata su elementi presuntivi”**. Un'apertura importante, almeno sulla carta.

È questo, infatti, uno degli aspetti più **controversi della riforma**: porre come eccezione alla

garanzia del contraddittorio la **natura parziale dell'accertamento**, significa renderlo in **concreto inapplicabile**, statistiche alla mano, considerando soprattutto il fatto che **molti atti possono dirsi parziali soltanto nella rubrica**, dunque nella forma, ma non nella sostanza.

Doveroso ricordare che la **seconda eccezione**, disciplinata dall'[articolo 4-octies, comma 2, D.L. 34/2019](#), è riferita ai casi di “*particolare urgenza, specificamente motivata*” e alle “*ipotesi di fondato pericolo per la riscossione*”, al ricorrere dei quali l’Ufficio può notificare direttamente l’avviso di accertamento non preceduto dall’invito al contraddittorio.

In questo caso, a titolo di esempio, la **circolare** cita le ipotesi di **reato tributario** (evidentemente rinvenute in sede istruttoria e notiziate ex [articolo 331 c.p.p.](#)) e ogni **“circostanza imprevedibile e sopravvenuta che impone una stretta tempistica per gli adempimenti dell’amministrazione finanziaria”**, così facendo determinando un’alea di incertezza sulle effettive fattispecie in cui possa emettersi direttamente l’avviso di accertamento.

In ultimo, viene commentata la misura contenuta nel **comma 3-bis** dell'[articolo 5 D.Lgs. 218/1997](#), che prevede la **proroga automatica** di 120 giorni del **termine di decadenza** per la notificazione degli atti impositivi “*qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni*”.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la proroga debba considerarsi applicabile a **tutti i casi di contraddittorio** e non soltanto a quelli obbligatori ai sensi dell'[articolo 5-ter](#), introdotti dal Decreto Crescita.

Ciò significherebbe, per essere pragmatici, che il **termine per procedere all’accertamento è di fatto prorogato dal 31 dicembre dell’anno “N” al 29/30 aprile dell’anno “N+1”**, come l’esempio fornito in circolare fa intendere senza troppi misteri. È evidente come si tratti di una **lettura dell’impianto normativo non coerente** con lo spirito della riforma.

Infine, va segnalato che la **circolare**, emanata dopo circa **un mese dal D.L. 34/2020** (Decreto Rilancio) avrebbe acquisito un maggior valore se avesse tentato di sbrogliare la **matassa normativa** determinata a seguito della previsione di cui all'[articolo 157, comma 1, del citato Decreto](#), rubricato “*Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali*”.

Difatti il corpo di tale norma, con uno spirito in linea di principio condivisibile, opera una deroga a quanto previsto all'**articolo 3**, dello Statuto dei diritti del Contribuente, prevedendo che **gli atti in scadenza** al 31 dicembre 2020 vengano – comunque – emessi dall’Agenzia delle entrate (a pena di decadenza), ma da questa notificati (sempre a pena di decadenza) entro il 31 dicembre 2021.

Sebbene sia chiara l’intenzione che ha spinto il Legislatore a **congelare l’attività di notifica degli atti dell’Amministrazione finanziaria**, meno chiaro è il **raccordo di tale disposizione con**

l'articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, il quale comunque impone agli Uffici di interessare il contribuente, invitandolo, nei casi sopra illustrati, a “*contram-dicere*” prima della emissione dell’atto (e quindi entro il 31 dicembre dell’anno in corso) onde evitare violazioni del nuovo obbligo.

A quanto pare, **il fiato sul collo dei contribuenti continuerà a farsi sentire.**

IMPOSTE SUL REDDITO

Cedolare per i C1 anche per le annualità successive

di Fabio Garrini

DIGITAL Seminario di specializzazione

SISMA BONUS E RISPARMIO ENERGETICO 110%

Scopri di più >

In caso di **proroga del contratto di locazione** avente per oggetto un **fabbricato di categoria C1**, avvenuta nel corso del 2019, è possibile applicare la **cedolare**, anche se il **contratto era già in corso al 15 ottobre 2018**; tale possibilità esiste **anche per le annualità successive**, benché tale opzione non fosse stata esercitata nel corso del 2019 per la **prima annualità**.

Questo è il pensiero espresso dall'Agenzia delle Entrate tramite la [risposta ad interpello n. 190](#), pubblicata ieri **22 giugno 2020**.

Cedolare per i negozi

La **Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018)**, all'[articolo 1, comma 59](#), ha introdotto la possibilità di applicare la **cedolare secca** relativamente ai **contratti di locazione commerciale** riguardanti i fabbricati di **categoria c1 di superficie non superiore a 600 metri quadrati**, nonché alle relative **pertinenze, stipulati nel corso del 2019**; in questo modo il legislatore aveva esteso (purtroppo temporaneamente) il **regime agevolato che in precedenza era riservato ai soli fabbricati a destinazione abitativa e ad uso abitativo**.

La disposizione richiamata prevede altresì una **disposizione antielusiva** per evitare che fossero sottoscritti nuovi contratti nel 2019 al solo fine di cogliere i vantaggi cedolare: la **tassazione al 21%** non era infatti applicabile se alla data del 15 ottobre 2018 risultava in essere tra i medesimi soggetti un contratto di locazione per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Sul tema l'Agenzia si è espressa con **diverse risposte ad interpello**: giova ricordare la posizione espressa nel **documento n. 297 del 22 luglio 2019**, attraverso il quale l'Agenzia ha affermato che, se uno dei contratti di locazione dovesse essere scaduto nel corso del 2019, terminando la scadenza naturale prevista nel contratto, il locatore (nel caso di specie si trattava dell'erede

subentrato al *de cuius*) poteva optare per il regime sostitutivo in sede di eventuale proroga del medesimo contratto di locazione.

Ciò in quanto la proroga va considerata, ai fini dell'opzione della cedolare secca, come se fosse un **contratto di locazione stipulato nel corso del 2019**.

In altri termini, la **scadenza naturale del contratto di locazione**, in grado di disinnescare la previsione antielusiva, si verifica già al termine del **primo periodo di locazione** (quindi, ad esempio, al termine dei primi 6 anni nell'ambito un contratto di durata 6+6). L'opzione per la cedolare secca era ammessa, nel 2019, anche nel caso di **proroga di contratti di locazione aventi ad oggetto immobili commerciali classificati in categoria C/1**.

L'Agenzia torna sul tema attraverso il richiamato [interpello n. 190](#), affermando che, in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, **l'opzione per il regime della cedolare secca deve essere esercitata entro il termine di versamento dell'imposta di registro** tramite la presentazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi.

Questo vale anche in relazione alla **proroga del contratto di locazione** stipulato ai sensi del citato [articolo 1, comma 59, L. 145/2018](#).

Sul punto occorre ricordare che:

- **l'opzione** per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo **revoca**;
- inoltre, nel caso in cui non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, **è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive**, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità).

Pertanto, conclude l'Agenzia, **il contribuente che non ha esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca nel corso del 2019, potrà manifestare l'opzione per tale regime, con riferimento alle annualità successive** a quella di stipula del contratto di locazione, nei termini e con le modalità richiamate, ossia presentando il relativo modello RLI **entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità**.

In definitiva, si può concludere che il contratto che poteva beneficiare della **cedolare secca non perde tale diritto se nel 2019 non è stata esercitata l'opzione**, potendo tale opzione essere esercitata per le **annualità successive**.

AGEVOLAZIONI

Incentivi alla digital transformation delle Pmi: arriva il decreto attuativo

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

IVA COMUNITARIA: CASISTICA PARTICOLARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

È in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l'atteso **decreto attuativo del Mise che definisce i criteri di accesso, le condizioni, nonché le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni a sostegno della realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale (c.d. "digital transformation") dei processi produttivi nelle Pmi**, introdotte dall'[articolo 29, comma 5 e seguenti del D.L. 34/2019](#) (c.d. Decreto Crescita) con uno stanziamento di 100 milioni di euro.

Il **decreto direttoriale del 09.06.2020** disciplina gli aspetti operativi delle agevolazioni a sostegno di **progetti da un lato di innovazione di processo e dell'organizzazione, dall'altro di investimento**, coerenti con la finalità di sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle Pmi attraverso **l'implementazione delle tecnologie abilitanti 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera**.

Le agevolazioni alla *digital transformation* sono concesse **sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili del 50% così suddivisa:**

- **10% sottoforma di contributo;**
- **40% sottoforma di finanziamento agevolato**, da restituirsì senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31.05 e il 30.11 di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.

Tali incentivi sono concessi sulla base di una **procedura valutativa con procedimento a sportello**, i cui termini e le modalità di presentazione delle domande saranno definiti con un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Mise.

La nuova agevolaione si rivolge espressamente alle **Pmi con ricavi delle vendite e prestazioni**

dell'ultimo bilancio approvato e depositato pari ad almeno 100.000,00 euro e operanti nei seguenti settori, il cui elenco analitico è riportato all'allegato 1 del decreto direttoriale:

- **settore manifatturiero;**
- **settore dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;**
- **settore turistico** per le imprese impegnate nella **digitalizzazione della fruizione dei beni culturali**, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili;
- **settore commercio.**

Sono ammessi anche progetti proposti congiuntamente da più soggetti entro un numero massimo di 10, mediante il ricorso allo strumento **del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato.**

Per quanto concerne **l'ambito applicativo oggettivo**, l'incentivo premia i progetti diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione delle seguenti tecnologie, il cui elenco analitico è riportato all'allegato 2 del decreto direttoriale:

- **tecniche abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0;**
- **tecniche relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.**

Tecnologie abilitanti 4.0

- *Advanced manufacturing solutions*
- *Additive manufacturing*
- Realtà aumentata
- *Simulation* (sistemi cyberfisici)
- Integrazione orizzontale e verticale
- *Industrial internet*
- *Cloud*
- *Cybersecurity*
- *Big Data and Analytics*

Tecnologie relative a soluzioni tecnologiche di filiera

- Ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori
- Implementazione di *software*
- Utilizzo di piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio
- Utilizzo di altre tecnologie, quali:
 1. Sistemi di *e-commerce*
 2. Sistemi di pagamento mobile e via internet
 3. *Fintech*
 4. Sistemi elettronici per lo scambio di dati
 5. Geolocalizzazione

6. Tecnologie per l'*in-store customer experience*
7. *System integration* applicata all'automazione dei processi
8. *Blockchain*
9. Intelligenza artificiale
10. *IoT*

I progetti diretti alla ***digital transformation*** devono prevedere la realizzazione di:

- **attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione**, alle condizioni specificate al Capo II del decreto direttoriale;

ovvero

- **investimenti**, alle condizioni specificate al Capo III del decreto direttoriale.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, **i progetti devono soddisfare le seguenti caratteristiche**:

- essere realizzati nell’ambito di una unità produttiva ubicata su tutto il territorio nazionale;
- prevedere un **importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a 500.000,00**;
- essere **avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni**;
- essere **ultimati non oltre il termine di 18 mesi** decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- qualora presentati congiuntamente da più soggetti prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili.

Le spese ammissibili in relazione ai progetti che prevedano **attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione** sono le seguenti:

- **spese del personale** dipendente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività previste dal progetto ed escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- **spese per strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione**, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- **spese per servizi di consulenza** e gli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- **spese generali supplementari e altri costi di esercizio**, compresi i **costi dei materiali**,

delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

Le spese ammissibili in relazione ai progetti che prevedano investimenti sono le seguenti:

- **spese per immobilizzazioni materiali**, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-scientifiche, purché coerenti con le finalità di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell'impresa;
- **spese per immobilizzazioni immateriali** necessarie alle finalità del progetto agevolato;
- **costi per servizi di consulenza specialistica** strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, nella misura massima del 10% dei costi complessivi ammissibili;
- **costi sostenuti a titolo di canone per l'utilizzo, mediante soluzioni di cloud computing, dei programmi informatici** ovvero per la fruizione di servizi di connettività a banda larga o ultra larga;
- **costi per i servizi resi dal soggetto promotore capofila**, in caso di progetti proposti congiuntamente da più imprese, nella misura massima del 2% dei costi complessivi ammissibili.

RASSEGNA RIVISTE

I bilanci di Odv e Aps: il difficile matrimonio tra elementi civilistici e aspetti fiscali

di Marco D'Isanto



ASSOCIAZIONI E SPORT
Mensile di aggiornamento e approfondimento sugli enti associativi

IN OFFERTA PER TE € 84,50 + IVA 4% anziché € 130,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA

Articolo tratto da "Associazioni e sport n. 6/2020 ?

Scopo di questo articolo è indagare il rapporto esistente tra il processo di formazione dei bilanci secondo i modelli contenuti nelle Linee guida per la redazione dei bilanci degli Enti di Terzo settore pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2020 e la normativa fiscale prevista per questi enti a partire dall'articolo 79, D.Lgs. 117/2017 (d'ora in poi CTS).

Il tema è molto rilevante perché ancora una volta gli Enti del Terzo settore non sono riusciti a conquistare una indipendenza dalle regole fiscali nel processo di formazione del bilancio ma addirittura è previsto una sorta di intreccio diabolico sulla base del quale il profilo fiscale determina il modello di bilancio da adottare ma allo stesso tempo è nel processo di formazione e rappresentazione delle attività realizzate mediante il bilancio che si determina il profilo fiscale dell'ente.

Proviamo a costruire un ragionamento. [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

Segue il SOMMARIO di "Associazioni e sport n. 6/2020 ?

Editoriale

Si scriverà mai la parola fine alle riforme dello sport e del Terzo settore? *di Guido Martinelli e Luca Caramaschi*

Attualità

Scadenzario

Principali scadenze dal 16 giugno 2020 al 15 luglio 2020

Norme, contratti e responsabilità

Lezioni e allenamenti *online*: quali responsabilità? *di Barbara Agostinis*

La fiscalità degli enti associativi

I bilanci degli Ets e le interferenze fiscali *di Marco D'Isanto*

I bilanci di Odv e Aps: il difficile matrimonio tra elementi civilistici e aspetti fiscali *di Chiara Borghisani*

Il Decreto con gli schemi di bilancio per gli Enti di Terzo settore porta a compimento la riforma dell'*accountability* del nonprofit *di Claudio Travaglini*

La sproposità delle sponsorizzazioni giustificata dal metodo comparativo *di Gianfranco Antico*

L'Osservatorio giurisprudenziale

L'Osservatorio giurisprudenziale di Giugno 2020 *di Marilisa Rogolino*

Il caso pratico

Al via le istanze per accedere allo "Sport bonus" 2020 *di Luca Caramaschi*